SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 690)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1977 (V. *Stampato n.* **1331**)

presentato dal Ministro della Difesa

(LATTANZIO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 maggio 1977

Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, relativa al riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo

---

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, deve intendersi nel senso che così come non è cumulabile con l'indennità di impiego operativo la indennità di aeronavigazione, non è cumulabile con la predetta indennità di impiego operativo l'indennità per attività paracadutistica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, dovendo osservarsi per quest'ultima indennità, ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto-legge, le stesse modalità di corresponsione dell'indennità di aeronavigazione.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4